

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI LIVORNO (CCGL)

Articolo 1 - FINALITA'

Articolo 2 – COMPETENZE

Articolo 3 – COMPOSIZIONE

Articolo 4 – ASSEGNAZIONE DEI SEGGI VACANTI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

Articolo 5 - MODALITÀ' DI CANDIDATURA E DI ELEZIONE

Articolo 6 – FUNZIONAMENTO

Articolo 7 - UFFICIO PRESIDENZA

Articolo 8 – PRESIDENTE

Articolo 9 – SCIoglimento

Articolo 10– ADUNANZE

Articolo 11 – DELIBERAZIONI

Articolo 12 – RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 13– FUNZIONI DEL REGOLAMENTO E COMMISSIONI

Articolo 14- REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 15 – PERCORSI INFORMATIVI

Articolo 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno (CCGL), è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 16 e i 25 anni.
2. Il Consiglio dei Giovani promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale nel settore giovanile.
2. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile ed eventuali tavoli istituzionali; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
3. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile all'interno di eventuali tavolo istituzionali una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dei Giovani riunisce fino a un massimo di venticinque giovani che abbiano già compiuto 16 anni e non abbiano ancora compiuto 26 anni appartenenti esclusivamente ad una delle seguenti categorie:
 - a) **Uno studente** eletto in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune di Livorno e popolazione studentesca fino a cinquecento individui;
 - b) **Due studenti** eletti in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune di Livorno e popolazione studentesca tra i cinquecento e i millecinquecento individui;
 - c) **Tre studenti** eletti in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune di Livorno e popolazione studentesca oltre i millecinquecento individui;
 - d) **Due membri** designati internamente dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Livorno che siano iscritti a Scuole Secondarie di Secondo Grado con sede nel Comune di Livorno;
 - e) **Un membro** designato internamente dal Gruppo Provinciale di Livorno del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana e iscritto a Scuole Secondarie di Secondo Grado con sede nel Comune di Livorno;
 - f) Fino a un massimo di **5 membri esterni** residenti nel Comune di Livorno ed eletti al di fuori delle scuole che non siano appartenenti ai gruppi precedenti.
2. Il metodo di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del Consiglio dei Giovani è improntato a favorire la parità di genere ed è volto a garantire la presenza di almeno un terzo di consiglieri minorenni.

3. Gli eletti durano in carica 2 anni anche nel caso in cui i consiglieri appartenenti alle categorie di cui alle lettere da a) a e) siano usciti dal percorso scolastico.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI VACANTI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

1. In caso di decadenza di Consiglieri prima del termine del mandato e di esaurimento delle liste elettorali, si procede con elezioni suppletive interne entro 45 giorni.

ART. 5 – MODALITÀ’ DI CANDIDATURA E DI ELEZIONE

1. Può candidarsi, sia come singolo che all’interno di liste elettorali chiunque rispecchi i criteri di cui all’art. 3.
2. I componenti di cui all'art. 3 ai punti a), b) e c) saranno eletti con le modalità di candidatura e di elezione già previste per i rappresentanti di istituto. Sono eletti i candidati che in ogni istituto riportano il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il candidato più giovane. I rapporti tra l'Amministrazione e gli Istituti scolastici verranno regolamentati da uno specifico protocollo operativo sottoscritto dalle parti interessate.
3. I componenti di cui ai punti d) e e) saranno designati dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Livorno e dal Gruppo Provinciale di Livorno del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.
4. Le candidature dei 5 membri esterni di cui all’art. 3 comma 1 saranno individuate attraverso una Manifestazione d’Interesse pubblicata dal Comune. Qualsiasi ragazzo o ragazza, che soddisfi i requisiti dell’art. 3 comma 1 potrà proporsi attraverso la Manifestazione d’Interesse inviando il proprio curriculum ed il proprio programma al CRED che raccoglierà le candidature e le invierà al Consiglio dei Giovani.
5. Il candidato verrà quindi eletto all’interno del Consiglio dei Giovani appena insediato con la seguente modalità: ciascun consigliere dovrà esprimere la propria preferenza per almeno 5 candidati. Nella fase di raccolta delle candidature sarà incentivata e stimolata la partecipazione di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità. Saranno eletti nel Consiglio dei Giovani i cinque candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute, verrà eletto il candidato più giovane.
6. I rapporti tra l'Amministrazione e gli Istituti scolastici verranno regolamentati da uno specifico protocollo operativo sottoscritto dalle le parti interessate

ART. 6 – FUNZIONAMENTO

1. I membri del Consiglio dei Giovani (da ora Consiglieri) assumono l’esercizio delle loro funzioni all’atto di insediamento del Consiglio e rimangono in carica per la durata del Consiglio stesso, anche se terminato il percorso scolastico, salvo nei casi di decadenza del mandato o dimissioni.
2. I casi di decadenza dalla carica di Consigliere sono i seguenti:
 - a) il compimento dei 26 anni
 - b) limitatamente ai Consiglieri facenti parte delle categorie a) b) e c) dell'art. 3, comma 1, l'elezione nel Parlamento regionale degli studenti o nella Consulta Provinciale degli Studenti
 - c) l'elezione nel Consiglio Comunale della città.In tali casi il consiglio prende atto della decadenza e dà inizio ai procedimenti per la sostituzione del consigliere decaduto.
3. I consiglieri decadono inoltre per:
 - b) Assenza ingiustificata per 2 riunioni;
 - c) Comportamenti non congrui al contesto istituzionale e comunque nei casi di diffamazione, discriminazione, aggressione fisica e/o verbale nei confronti di qualsiasi individuo o gruppo sociale, utilizzo di sostanze stupefacenti nell’ambito di eventi ufficiali del Consiglio dei Giovani.

In tali casi il consiglio contesta al consigliere la causa di decadenza e assegna un termine di dieci giorni per le sue osservazioni. Nel caso in cui dette osservazioni non siano prodotte o se il consiglio non le ritiene esaurienti, a maggioranza dei componenti dichiara la decadenza e dà inizio ai procedimenti per la sostituzione

4. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e presentate con lettera autografa al Presidente del Consiglio dei Giovani che le comunica al Consiglio e al suo Ufficio di Presidenza, nella prima seduta utile, ai fini della loro presa d'atto.

5. In caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio dei Giovani vengono surrogati dai candidati non eletti (della stessa lista) che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. La prima seduta annuale del Consiglio dei Giovani si tiene entro 30 giorni dall'insediamento ed è convocata dal Consigliere più anziano d'età, che assume provvisoriamente la carica di Presidente. I due Consiglieri più giovani svolgono provvisoriamente le funzioni dei Segretari. Il Presidente ed i Segretari vengono eletti in via definitiva quando il Consiglio dei Giovani è completo di tutti i suoi membri (studenti e non studenti) al termine della procedura dell'art. 5.

7. Il primo atto annuale del Consiglio dei Giovani è l'elezione, se necessaria, delle cariche vacanti dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 7 UFFICIO PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza (UP) è composto da: Presidente, Vice Presidente, e ulteriori membri fino ad un massimo di otto Consiglieri.

2. Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza si svolgono in seduta pubblica.

ART. 8 PRESIDENTE

1. Durante la prima seduta del Consiglio si procede all'elezione del Presidente. Il Presidente provvisorio, individuato come il consigliere più anziano, chiede ai Consiglieri la disponibilità alla candidatura a Presidente nell'ambito della seduta medesima

2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui al primo scrutinio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano.

4. Il Presidente

a) rappresenta il Consiglio dei Giovani;

b) è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;

c) convoca, presiede e coordina le adunanze;

d) cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni; cura la formazione dell'ordine del giorno;

e) assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale;

f) può essere invitato a partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti in cui si discutano tematiche attinenti alle politiche giovanili;

g) adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;

h) redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;

i) svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;

j) si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani;

k) collabora con tutti gli altri componenti del Consiglio e può delegarli a svolgere le attività previste alle lettere precedenti.

ART. 9 – SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza dei membri assegnati.

ART. 10 - ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Giovani, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ART. 11 - DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno il 50% più uno dei membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dei Giovani.

ART. 12 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'attività di supporto al Consiglio dei Giovani è svolta dall'Ufficio competente al supporto del Consiglio Comunale, che provvede alla convocazione.

2. L'Amministrazione comunale assicura la partecipazione del Consiglio dei Giovani nei temi di interesse del consiglio stesso attraverso le seguenti azioni:

- a) può invitare il Presidente, laddove l'ordine del giorno preveda il dibattito su questioni attinenti alle politiche giovanili, a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.
- b) Garantisce la disponibilità della Sala consiliare o altre sale idonee per le adunanze del Consiglio dei Giovani;
- c) individua nel Cisternino la sede del Consiglio dei Giovani al fine di assicurarne una funzionalità piena e permanente;
- d) prevede compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale contributi per le attività del Consiglio dei Giovani
- e) collabora con ogni altra azione necessaria, garantendo il supporto degli uffici competenti.

ART. 13– FUNZIONI DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha funzioni propositive e consultive secondo le modalità da concordare sui seguenti **temi**:

- sport e tempo libero;
- cultura e spettacolo;
- istruzione;
- sicurezza stradale e trasporti;
- solidarietà sociale;
- ambiente, ecologia, spazi pubblici, aree verdi e transizione ecologica;
- divertimento e vita notturna
- lavoro e percorsi di formazione;
- salute, benessere e prevenzione.

2. Il Consiglio dei Giovani, istituisce al suo interno commissioni tematiche per le materie di maggior interesse comunicandole all'amministrazione, al fine di garantire una maggiore efficacia nella trattazione dei temi.

ART. 14 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Entro 6 mesi dall'insediamento, il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna e il funzionamento, garantendo il rispetto delle pari opportunità e il rispetto dei principi di rappresentatività e partecipazione democratica. Tali sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani all'ufficio competente per il supporto al Consiglio Comunale. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio dei Giovani applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

ART. 15 – PERCORSI INFORMATIVI

1. Il Comune di Livorno si impegna ad accompagnare i Consiglieri eletti in percorsi periodici di formazione e informazione sulle tematiche di interesse, nonché di supporto per acquisire una maggiore consapevolezza delle modalità di funzionamento degli organi amministrativi.

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio medesimo.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9b94e6a7ba722d285c7689ffd4a850611d2369c7ee156bf5ea614b697ab98a5d

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.158/2022

Data: 07/09/2022

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI LIVORNO (CCGL).
APPROVAZIONE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8af12ae30f9c3d59_p7m&auth=1

ID: 8af12ae30f9c3d59